



LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei
Signori Magistrati:

1. DOTT. S.FORMICONI PRESIDENTE
2. DOTT. G.MARCELLI CONSIGLIERE
3. DOTT. R.FERMANELLI CONSIGLIERE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento civile in primo grado iscritto a ruolo in data
20.12.11 al n. 805/2011 **R.G. V.G.** promosso

DA

_____, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
e M.Gerrieri

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in
carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato
di Ancona, domiciliataria ex lege.

RESISTENTE

APPOSITE MARCHE PARI

A. G. 12,41
SULLA QUATERSTANZA

21 FEB. 2013

N° . R.G. V.G. 805/2011 ER.
N° / DECR.
N° 209/2013 CRON.
N° 142/2013 REP. A.V.
OGGETTO: Ricorso legge Pinto n. 89/01 equa riparazione danni patrimoniali e non da mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo. CODICE: 406401

OGGETTO: equa riparazione danni patrimoniali e non da mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo.

.....

Visto il ricorso e letti gli allegati;
vista la memoria di costituzione dell'Avvocatura dello Stato;
esaminata la documentazione prodotta in data odierna;

osserva

la ricorrente _____ espone che con ricorso depositato in data 7.3.02 aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, sezione lavoro, la ditta bar _____ al fine di far accertare l'illegittimità del proprio licenziamento; il giudizio di primo grado veniva definito con sentenza depositata in data 2/8/04; avverso tale sentenza veniva proposta impugnazione con atto di appello depositato in data 19/11/04 e il giudizio di secondo grado veniva definito con sentenza depositata il 17/2/11; il giudizio complessivamente si era protratto, dal deposito del ricorso al deposito della sentenza da parte della Corte di Appello di Bologna per otto anni e otto mesi; il ricorso è tempestivo, essendo stato presentato in data 20.12.11, in pendenza del termine cd lungo per l'impugnazione della sentenza dd. 6.7.11 della Corte di Appello di Bologna; l'Amministrazione resistente ha eccepito la inammissibilità del ricorso per essere stato tardivamente depositato, sul rilievo che nessuna prova fosse stata fornita circa la mancata notifica della sentenza in questione; al



— OMISSIS — 2

non possono ritenersi sussistenti ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese; che alla soccombenza segue dunque la condanna dell'Amministrazione al rimborso delle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo;

circa la determinazione del *quantum* delle spese del procedimento deve considerarsi che i giudizi in materia di equa riparazione sono caratterizzati da ripetitività e semplicità delle questioni trattate, le quali si riducono essenzialmente all'individuazione del tempo ragionevole (e conseguentemente della durata irragionevole) del processo;

tale compito, senza necessità di particolare attività istruttoria, è affidato alla cognizione della Corte, che opera sulla base degli atti del processo presupposto;

dopo diversi anni dall'entrata in vigore della legge 89/2001 e dopo i plurimi interventi della Cassazione (sulla scorta della giurisprudenza della CEDU), l'applicazione delle relative norme avviene sulla base di principi giuridici ormai consolidati;

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Ancona condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 2.917,00, oltre ad interessi legali dalla data del presente decreto al saldo, oltre al rimborso delle spese del procedimento, liquidate in complessivi euro 723,00, di cui euro 23,00 per spese, euro 300,00 per diritti ed euro

400,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 12,5 per cento sugli importi degli onorari e dei diritti, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A. nelle misure di legge.

Ancona, 4.7.2012



IL PRESIDENTE

FORNACINI Stefano

CORTE D'APPELLO DI ANCONA

Visto Depositato in Cancelleria

oggi 12 FEB 2013

IL CANCELLIERE

